

## **TI\_GERICHTE 11.2002.13 vom 6. Februar 2003**

TI Tribunale d'appello, 2003-02-06, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2002.13](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2002.13)

FR: TI\_GERICHTE 11.2002.13 du 6 février 2003

IT: TI\_GERICHTE 11.2002.13 del 6 febbraio 2003

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

L'appellante sostiene di avere sufficientemente comprovato l'attività svolta in favore del genitore e ribadisce che la volontà paterna di remunerare tali prestazioni in denaro è manifesta, indipendentemente del fatto che egli potesse sbagliarsi sul carattere oneroso delle medesime. A suo avviso il testatore avrebbe mantenuto invariata la clausola seppure gli fosse stato noto il carattere gratuito delle prestazioni, anche perché non gli interessava il preciso tenore di legge, ma voleva riconoscere i di lei sacrifici. La convenuta rileva inoltre che le condizioni per un'indennità sarebbero in ogni modo adempiute poiché essa ha vissuto con il padre, si è occupata assiduamente e costantemente di lui, conferendo alla comunione il proprio lavoro e i propri risparmi in misura maggiore di quanto non fosse obbligata. A mente sua il ragionamento del primo giudice è contraddittorio, poiché questi attribuisce al genitore la capacità di sopperire alle proprie necessità con i proventi che confluivano sui libretti di risparmio, trascurando che con la sola rendita AVS il padre non poteva provvedere alle spese correnti e aumentare gli averi bancari. Quanto ai pagamenti eseguiti per il padre, l'appellante afferma di non avere preteso quietanze, l'intestazione delle fatture al padre rientrando nella normalità delle cose. In definitiva essa chiede che le si riconoscano fr. 142 000.– per vitto, abbigliamento e articoli domestici, oltre a fr. 200 000.– per assistenza, sicché la successione denota un passivo e quindi nulla è dovuto agli attori. Sulla riduzione della donazione essa sostiene inoltre che il Pretore ha ommesso di considerare l'importo di fr. 25 428.– per i lavori di ristrutturazione dell'immobile e da lei pagati, dimenticando altresì un debito di fr. 12 000.– gravante la proprietà per un sussidio elargito dal Cantone.

#### **E. 3**

bb; Breitschmid in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB II, Basilea 1998, n. 18 ad art. 469; Weimar in: Berner Kommentar, Berna 2000, n. 31 ad art. 469 CC). L'errore, riconducibile a una fallace rappresentazione della realtà, non deve necessariamente essere essenziale e può riguardare tanto la formazione della volontà (errore sui motivi) quanto la sua espressione (errore di dichiarazione: Weimar, op. cit., n. 14 e 15 ad art. 469 CC). Trattandosi di un errore sui motivi, chi impugna il testamento deve rendere verosimile che qualora il disponente avesse conosciuto la situazione reale, avrebbe preferito eliminare la disposizione piuttosto che mantenerla (DTF 119 II 211 consid. 3bb con rimandi). Semplici speranze, desideri o timori sono invece insufficienti (DTF 75 II 285 consid. 4).

#### **E. 4**

Gli attori hanno sostenuto che le prestazioni della convenuta rientravano nei consueti doveri filiali (art. 272 CC), per i quali non era dovuta remunerazione. Essi non hanno reso verosimile, tuttavia, che la convenuta dovesse fornire prestazioni a titolo puramente gratuito. Per gli interessati, le entrate di \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, consistenti nella rendita completa AVS e in una pensione per previdenza professionale, ammontavano nel 1989/90 a fr. 1588.– mensili, nel 1991/92 a fr. 1762.– mensili, nel 1993/94 a fr. 1938.– mensili, nel 1995/96 a fr. 1991.– mensili e nel 1997 a fr. 2034.– mensili (conclusioni pag. 7 in alto). Nulla è dato di sapere però, pur risultando dagli atti che egli non pagava alcun canone di locazione, sul suo fabbisogno né sul suo tenore di vita, ragione per cui non è possibile dedurre con un minimo di attendibilità quale fosse la sua disponibilità finanziaria.

#### **E. 5**

Si aggiunga che, quand'anche si volesse ritenere il testatore – per ipotesi – caduto in errore ritenendo che le prestazioni della convenuta rientrassero nei doveri filiali, non si ravvisano indizi tali da far supporre che, avesse egli conosciuto la situazione reale, non avrebbe agito in tal modo. L'errore, in effetti, deve connotarsi come una condizione indispensabile per l'esistenza della disposizione di ultima volontà ( Weimar , op. cit., n. 23 ad art. 469 CC). Ora, che il disponente fosse capace di discernimento al momento di redigere il testamento è indiscusso, gli attori avendo per altro rinunciato a chiedere l'annullamento dell'atto per vizio della volontà. Anzi, il certificato medico dell'8 febbraio 1999 del \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ (doc. 2.1) attesta che l'interessato era in buone condizioni psicofisiche. Nulla induce inoltre a ritenere che le disposizioni del defunto nel testamento non siano l'espressione di una libera volontà. Il notaio \_\_\_\_\_ ha ricordato che questi gli “accennò a rapporti tesi con i nipoti dicendomi che intendeva diseredarli” e ha riferito che dopo avere sentito quali fossero le sue volontà, egli ha, in sostanza, preparato una bozza di testamento “sulla falsariga di quella allestita dal testatore che fu poi essenzialmente trascritta nelle forme prescritte per il testamento olografo” (deposizione del 30 novembre 1999, verbali, pag. 4). \_\_\_\_\_, che ha conosciuto il testatore nel 1993 e che si recava spesso da lui per le pulizie, ha riferito che egli era una persona molto lucida, consapevole di ciò che voleva, e che non si lasciava influenzare (deposizione del 30 novembre 1999, verbali, pag. 6). Anche per \_\_\_\_\_ l'interessato non era assolutamente suggestionabile e “di testa era in perfette condizioni” (deposizione del 19 gennaio 2000, verbali pag. 10).

#### **E. 6**

Ciò premesso, dal testamento risulta che dopo avere diseredato i nipoti, il disponente ha previsto, nel caso in cui le autorità giudiziarie non avessero ritenuto validi i motivi da lui adottati, che costoro dovessero essere ridotti alla quota legittima “sulla quale dovranno lasciarsi imputare al minimo” determinati importi (doc. D, clausola n. 5, pag. 3). I motivi a sostegno della diseredazione non sono stati ritenuti validi dal Pretore e in questa sede la questione non è più litigiosa. Il che non basta tuttavia per desumere – come pretendono gli attori – che il disponente non intendesse prendere disposizioni a loro scapito, né che per tenere conto dell'assistenza della figlia bastasse ridurli alla porzione legittima. Contrariamente a quanto essi pretendono, anzi, agli occhi del disponente la sola riduzione alla legittima non era sufficiente, tanto che egli ha espresso chiaramente l'intenzione di non lasciar loro alcunché. Per tacere della diseredazione, egli ha precisato subito di ritenere sufficiente la parte di successione e la donazione da loro ricevuta nel 1990 (doc. D, clausola n. 2 lett. b), in seguito ha dichiarato la sua “ferma volontà di lasciare la casa di via

\_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ senza altra compensazione ai \_\_\_\_\_ ” (clausola n. 3) e infine ha espresso la volontà di imputare sulla quota degli abiatici determinati importi a favore della figlia. L'istruttoria ha per altro confermato che tra la nipote \_\_\_\_\_ e il nonno non vi erano più stati contatti dal 1990, che la prima non ha più fatto visita al secondo per il comportamento da lui tenuto durante la malattia della madre, né ha poi partecipato al suo funerale (interrogatorio formale di \_\_\_\_\_ del 15 maggio 2000, risposte n. 3 e 12; deposizione di \_\_\_\_\_, del 19 gennaio 2000, verbali, pag. 16). Il che per il disponente era fonte di dispiacere (deposizione di \_\_\_\_\_, del 30 novembre 1999, verbali, pag. 7). Per quanto riguarda il conguaglio, dagli atti risulta che in un primo tempo gli attori avrebbero dovuto versare alla convenuta un certo importo (doc. H: accordo del 10 dicembre 1989), ma che i trasferimenti di proprietà sono poi avvenuti a titolo gratuito (rogito del 22 maggio 1990: doc. G, 6° foglio). L'istruttoria non ha permesso di appurare per quale motivo il conguaglio sia venuto a cadere, le ragioni di natura fiscale addotte dalla convenuta non essendo state particolarmente suffragate. Nemmeno sono state chiarite le ragioni per cui siano stati redatti due accordi firmati dalle parti il 10 dicembre 1989: il primo che prevedeva un conguaglio (doc. H), il secondo – poi trasmesso al notaio \_\_\_\_\_ per la rogazione dell'atto definitivo – senza conguaglio (doc. 14.1). D'altro canto gli attori, pur ammettendo che fosse previsto un conguaglio di fr. 13 821.– a favore della convenuta, hanno rilevato che essa vi ha rinunciato (petizione, pag. 5; replica, pag. 9; conclusioni, pag. 4). Il notaio \_\_\_\_\_ ha unicamente dichiarato, da parte sua, che “l'operazione era senza conguagli” (deposizione del 16 febbraio 2000, verbali, pag. 19). Che la questione però non fosse del tutto risolta è stato confermato anche dall'attore, al quale la convenuta aveva chiesto di onorare l'accordo del 1989 con il versamento del conguaglio (interrogatorio formale di \_\_\_\_\_ del 15 maggio 2000, risposta n. 7; doc. 1). In circostanze siffatte è possibile che, per finire, la convenuta abbia rinunciato al noto conguaglio (in questa sede essa non pretende più che le sia riconosciuto), ma per il disponente la questione fosse ancora aperta. Per di più, il 30 gennaio 1993, egli aveva scritto dietro l'esemplare allegato al testamento olografo (inserto B) che il documento era stato “approvato unanimemente e firmato in mia presenza in data 10.12.89, allo stesso momento in cui venne firmato il documento consegnato allo Studio legale \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, di cui allego copia, per procedere alla pratica di successione-donazione” (doc. H, 3° foglio). Ne discende, in ultima analisi, che quand'anche si ammettesse l'esistenza di un errore nella disposizione di ultima volontà, gli atti non bastano per arguire che, avesse il testatore conosciuto la situazione reale, non avrebbe agito in tal modo. Su questo punto l'appello, fondato, deve dunque essere accolto.

## **E. 7**

Quanto alla riduzione della donazione relativa alla particella n. \_\_\_\_\_ RFD di \_\_\_\_\_, l'appellante non contesta i dati da cui il Pretore si è dipartito, ovvero il valore venale del fondo calcolato dal perito \_\_\_\_\_ (fr. 830 000.–), né l'onere ipotecario di fr. 120 000.–, onde un valore netto di fr. 710 000.–. Essa reputa nondimeno che da tale cifra vada dedotto l'importo di fr. 25 428.– per lavori di risanamento da lei interamente finanziati e fr. 12 000.– per un sussidio concesso a suo tempo dal Cantone Ticino. a) Riguardo ai lavori di risanamento del 1993, il perito ne ha già tenuto conto determinando il valore venale (referto, pag. 2). Gli altri interventi, quantificati dal perito in fr. 25 428.– (referto, pag. 3), sono stati anch'essi considerati, quanto meno nella misura in cui sono stati eseguiti fra il 1993 e il 1997, mentre gli altri (come la sostituzione

delle finestre al piano terreno: doc. 25, 2° foglio) constano essere stati effettuati nel 1998, dopo l'apertura della successione, e non rientrano perciò nel calcolo del valore (art. 474 cpv. 1 e 537 cpv. 2 CC). Quanto al sussidio, è vero che a carico della particella n.

\_\_\_\_\_ risulta iscritta una menzione di "limitazione di diritto pubblico di disporre della proprietà – trasferimento soggetto ad autorizzazione – obbligo di rimborsare i sussidi" (doc. N, 2° foglio in alto). L'importo di tale sussidio, tuttavia, non trova riscontro agli atti. In proposito l'appello è destinato quindi all'insuccesso. b) Rimane il fatto che, per giurisprudenza costante, in virtù del diritto federale una porzione legittima – se menomata – va reintegrata applicando d'ufficio il cosiddetto "metodo della proporzionalità" (DTF 120 II 422 consid. 4b, 116 II 676 consid. 3b cc). In concreto si evince con chiarezza dagli atti che, al momento della donazione, \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ si era riservato sull'immobile un diritto di abitazione a vita. Alla convenuta era stata trasferita quindi la nuda proprietà dell'immobile. Il valore della servitù essendo stato fissato dal perito in fr. 38 250.– (referto, pag. 4), il valore venale della proprietà pervenuta a \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ ammontava perciò a fr. 671 750.– (fr. 710 000.– ./ fr. 38 250.–). E siccome il 24 novembre 1997 il valore dell'immobile era di fr. 830 000.–, nell'asse ereditario va computato l'importo di fr. 671 750.–. Ne discende che la porzione legittima spettante a ognuno degli attori ( 3 / 16 del totale) ammonta a fr. 125 953.–. L'appello, in proposito parzialmente fondato, deve quindi essere accolto entro tale limite.

## E. 8

Gli oneri processuali seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). La convenuta, che chiedeva di ridurre la spettanza degli attori a fr. 95 218.–, ottiene causa parzialmente vinta, ma solo in piccola parte. Si giustifica pertanto di porre a suo carico tre quarti dei costi, addebitando agli attori la rimanenza, con diritto di riscuotere un'indennità per ripetibili ridotte. L'attuale giudizio non incide in maniera apprezzabile, per contro, sulle spese e le ripetibili di primo grado, che possono rimanere invariate. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: I. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 1.3 della sentenza impugnata è così riformato: La donazione 8 dicembre 1993 della particella n. \_\_\_\_\_ RFD di \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ è ridotta a fr. 419 825.–. Di conseguenza le quote ereditarie di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ o, pari a 6 / 16 , sono accertate in fr. 125 953.– ciascuno. Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. II. Gli oneri processuali di appello, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 1950.– b) spese fr. 50.– fr. 2000.– da anticipare dall'appellante, sono posti per tre quarti a carico di lei e per il resto a carico di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ in solido. \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ rifonderà alle controparti fr. 2000.– complessivi per ripetibili ridotte. III. Intimazio \_\_\_\_\_ a: – avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_; – avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello  
La presidente  
La segretaria